

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per il parere al Governo sui testi unici  
concernenti la riforma tributaria**

---

**INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA  
DI TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI REDDITI  
DELLA FAMIGLIA E DI AGEVOLAZIONI FISCALI  
ALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO**

**6° Resoconto stenografico**

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993**

---

**Presidenza del Presidente FAVILLA**

## INDICE

### PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di trattamento tributario dei redditi della famiglia e di agevolazioni fiscali alle associazioni senza scopo di lucro: audizione del professor Augusto Fantozzi**

PRESIDENTE.....	Pag. 3, 8, 9 e <i>passim</i>	FANTOZZI.....	Pag. 3, 8, 9 e <i>passim</i>
VISCO.....	10, 11		

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Augusto Fantozzi, dell'Università degli Studi di Roma.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,40.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva in materia di trattamento tributario dei reddi della famiglia e di agevolazioni fiscali alle associazioni senza scopo di lucro.

*È oggi in programma l'audizione del professor Augusto Fantozzi.*

#### **Audizione del professor Augusto Fantozzi**

**PRESIDENTE.** Professor Fantozzi, la nostra Commissione ha avviato questa indagine conoscitiva in materia di trattamento tributario dei redditi della famiglia e di agevolazioni fiscali alle associazioni senza scopo di lucro. Abbiamo convocato lei, professor Fantozzi, perché ci parli soprattutto della seconda questione.

In tema di agevolazioni, abbiamo innanzitutto fatto una ricognizione delle norme vigenti e dei soggetti che possono rientrare tra le associazioni senza scopo di lucro. Abbiamo approfondito prevalentemente i soggetti che operano nel campo del volontariato; abbiamo comunque pensato di ampliare l'analisi a quelle organizzazioni che, pur assolvendo a fini di carattere potremmo dire privato, o riguardante i soci, esplicano attività che meritano protezione, in quanto costituzionalmente rilevanti. Naturalmente lo spettro dei soggetti è illimitato; si va da quelli che hanno più che altro lo scopo di prestazione di servizi agli associati (ed è chiaro che in questo caso interessa meno la protezione sotto il profilo fiscale), a soggetti che svolgono invece primariamente attività di carattere ed interesse generale.

**FANTOZZI.** Signor Presidente, onorevoli deputati e senatori, l'esame degli enti non commerciali può essere effettuato a tre livelli, cui accennerò rapidamente, anche se ritengo che il livello su cui incidere legislativamente sia soltanto, o almeno preferibilmente, il terzo. Nel nostro ordinamento sono enti non commerciali, quelli che non svolgono in modo esclusivo e prevalente attività commerciali; all'interno degli enti non commerciali, determinate norme fanno poi presumere l'attività commerciale per questi enti in alcuni casi, o la escludono in altri.

Per quanto riguarda la definizione di soggetto, io non credo che valga la pena di modificare legislativamente alcunchè. L'articolo 87 del Testo unico sulle imposte dirette definisce i soggetti IRPEG; in

particolare, da un lato prende in esame soggetti definiti, cioè, entità di persone o di beni, quali le associazioni, le fondazioni, i comitati, purchè essi già non appartengano ad altre categorie di soggetti passivi, e non producono un reddito in modo unitario.

Sulla definizione di soggetto, signor Presidente, io non credo che ci sia nulla da modificare; questa formula è stata ripresa dal legislatore direttamente dal vecchio Testo unico delle imposte dirette, ed è una formula che oggi fa dire alla dottrina tributaristica che il diritto tributario non conosce soggetti autonomi, tipici, ma assume quali soggetti quelli che già sono tali per il diritto civile. Voi ricorderete le discussioni riguardanti la famiglia, finalizzate a chiarire se la famiglia, ai fini impositivi, fosse un soggetto autonomo o dovesse essere basata sulla comunità di tetto e di mensa, anziché sui vincoli di sangue della famiglia di diritto comune. Io ritengo che oggi vi sia diffusa consapevolezza del fatto che per essere soggetto bisogna essere centro di imputazione di attribuzioni giuridiche e che il soggetto di diritto tributario è tale quando è già soggetto per il diritto civile. Quindi direi che su questo primo punto francamente non ci sia nulla da migliorare, nè da perfezionare, anche perchè esiste una lunga tradizione storica che ci ha portato a ciò.

In secondo luogo, in base all'articolo 87 del Testo unico, sono *soggetti commerciali optino iure* le società; assimilati agli enti commerciali sono quelli che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività commerciale; non commerciali sono gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale.

Bisogna dunque stabilire che cosa si intende con il termine «attività commerciale». Su questo problema si è discusso lungamente. Il criterio adottato dal legislatore è il seguente: sono soltanto commerciali le attività indicate dall'articolo 2159 del codice civile; sono poi commerciali le attività di prestazione di servizi a terzi, organizzate in forma d'impresa, diverse da quelle previste dall'articolo 2195 del codice civile.

Ritengo che tale criterio funzioni; comunque si è ormai d'accordo su una definizione oggettiva di commercialità. Ciò che oggi potremo fare eventualmente è dare una nozione quantitativa di organizzazione in forma d'impresa. Tutti quanti sappiamo quali sono le attività indicate dall'articolo 2195 del codice civile; dobbiamo allora considerare le attività di prestazione di servizi. Mi sono riferito alla prestazione di servizi e non alla produzione di servizi, perchè quest'ultima è già contemplata dall'articolo 2195 del codice civile. Si è in presenza di prestazione di servizi (attività diversa da quella prevista dall'articolo 2195 del codice civile) quando l'attività è organizzata in forma d'impresa. Che cosa vuol dire «in forma d'impresa»? Per risolvere tale questione si può ricorrere all'adozione di criteri civilistici (l'organizzazione, la combinazione dei fattori produttivi) oppure di un criterio quantitativo. In sostanza si può stabilire che sono organizzati in forma d'impresa gli enti che abbiano alle proprie dipendenze più di tre persone, oppure che abbiano un volume di affari superiore ad una determinata cifra. Ricordo che in materia di ILOR è prevista una franchigia di 12 milioni; il legislatore in sostanza ha stabilito che quando si è al di sopra di tale cifra si è in presenza di un reddito d'impresa,

quando si è al di sotto si è in presenza di un reddito da lavoro. Quindi, se si vuole eliminare ogni dubbio in relazione alla formula «organizzata in forma d'impresa», invece di usare quello che io definisco un criterio qualitativo (cioè l'organizzazione e via dicendo), si potrebbe usare un criterio quantitativo: per presunzione assoluta, si riterrà che se l'ente ha alle proprie dipendenze un determinato numero di persone oppure ha un determinato fatturato è un'impresa. Allora, volendo, si può adottare un criterio che oggettivizza la formula «organizzazione in forma d'impresa», al fine di eliminare ogni dubbio su questo concetto che è stato espresso in modo insolito dal legislatore.

Fatta questa premessa, risulta abbastanza facile individuare l'area della commercialità, in relazione alla quale si può anche procedere ad una semplificazione. Una volta individuata tale area si sono anche evidenziati gli enti non commerciali, che sono quelli che non svolgono in modo esclusivo o prevalente l'attività commerciale.

Signor Presidente, ritengo inutile soffermarsi sul trattamento degli enti non commerciali, che è stato assimilato a quello delle persone fisiche. Per l'ente non commerciale non c'è la presunzione assoluta che tutto il reddito prodotto sia reddito d'impresa, come per le società o gli enti assimilati; tendenzialmente, tale ente potrà dunque aver redditi da capitale, fondiari, d'impresa e plusvalenze relative ai redditi d'impresa. Comunque, è su questa terza fascia che, a mio avviso, si può incidere. L'articolo 111 del Testo unico, dedicato agli enti non commerciali, si riferisce anche agli enti di tipo associativo. Per gli enti non commerciali il problema è quello di distinguere tra l'attività commerciale svolta marginalmente e l'attività commerciale svolta nell'esplicazione della propria attività istituzionale, perchè quest'ultima non è soggetta ad imposizione. Viene considerata attività commerciale marginale quella prevista dall'articolo 2195 del codice civile, in relazione alla quale il legislatore ha introdotto alcune deroghe che gli onorevoli commissari conoscono bene (non a caso l'articolo 111 del Testo unico è intitolato «Enti di tipo associativo»). Bisogna notare innanzi tutto che non sono previste le fondazioni; pertanto, in primo luogo, sarebbe necessario trattare alla stessa stregua le associazioni e le fondazioni. Inoltre, per quanto riguarda le associazioni, l'articolo 111 del Testo unico dispone che non è considerata commerciale «l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo» (ancora una volta si evince l'esclusione delle fondazioni). Le somme versate dagli associati o partecipanti (a titolo di quote-contributi) non concorrono a formare il reddito complessivo. È proprio in riferimento a questa previsione - come ha evidenziato il professor Lupi in una precedente audizione di questa Commissione - che è sorto il problema delle associazioni: mediante la struttura delle associazioni sono state contrabbandate agevolazioni non dovute. Mi riferisco, onorevoli commissari, ai circoli privati: culturali, sportivi, di divertimento, letterari, artistici e via dicendo. I contributi versati dal socio all'associazione non sono soggetti ad imposizione, a meno che non siano stati versati per dei servizi specifici. È questa la prassi comune che si registra nei circoli sportivi: se il socio paga specificatamente per poter usufruire del campo da tennis si è in presenza di una attività

commerciale; se, invece, il socio versa un contributo mensile che gli dà diritto all'uso del campo da tennis per un certo numero di ore, allora non si è in presenza di un ricavo, soggetto ad imposizione. Quindi, dobbiamo sempre tener presente la norma prevista dall'articolo 111 del Testo unico, che rappresenta la sedimentazione di tante leggi.

Per risolvere questa situazione, il legislatore ha emanato due norme: una di miglioramento, l'altra di peggioramento. Innanzi tutto ha stabilito che debbono comunque essere considerate commerciali determinate attività: le prestazioni alberghiere, gli alloggi, il trasporto, le prestazioni portuali e aeroportuali, la gestione di spacci aziendali e mense, la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; non sono mai commerciali, invece, queste stesse attività quando siano effettuate da una serie di enti associativi (politici, sindacali, di categoria, religiosi, assistenziali, eccetera), quando vengano rese in conformità alle finalità istituzionali nei confronti degli associati o partecipanti o nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, per regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale. Come gli onorevoli commissari sapranno, questa norma è stata voluta soprattutto dal CONI, perchè consente di escludere tutte le attività rese dalle federazioni sportive, le quali effettuano prestazioni per le associazioni, ma sono inserite in una unica federazione nazionale.

Signor Presidente, ritengo che proprio in questo momento in cui si sta procedendo ad una semplificazione e razionalizzazione della materia e al riordino delle esenzioni e delle agevolazioni, sia necessario intervenire per riordinare questa disciplina, che si presta e si è prestata ad una serie di elusioni. Sono d'accordo con il ministro Gallo, e ritengo che si debba limitare l'agevolazione della non commercialità ai soli enti ritenuti meritevoli.

In definitiva, il legislatore è libero di stabilire quali sono le aree più meritevoli, cioè quali aree di interesse pubblico si vogliono agevolare. Si dovrebbe affermare che l'attività di quegli enti che svolgono determinate attività non è considerata commerciale. Il ministro Gallo ha proposto di istituire appositi albi, per cui vi è il solito problema del controllo. È necessario controllare l'iscrizione all'albo con disposizioni legislative o con atti amministrativi. Probabilmente, può essere una soluzione quella di istituire degli albi di soggetti che non svolgono attività commerciali e albi di soggetti che svolgono attività meritevoli di protezione da parte del legislatore fiscale.

E vengo alla seconda considerazione. Dal momento che si vuole limitare al minimo la responsabilità dei soci, la figura di socio-associato dovrebbe essere riservata a coloro che partecipano attivamente alla vita dell'ente. Se pensate al circolo sportivo, vi sono persone che effettivamente se ne occupano, che vivono al suo interno, che lo gestiscono e si sacrificano, e persone che vi si recano soltanto per giocare a tennis o per nuotare.

Se vogliamo francamente dare un senso a quella disposizione, che riscriverei completamente, dovrebbero essere considerati soci soltanto coloro che partecipano ad attività dell'ente; mentre non comprendo perchè coloro che vi si recano solo per nuotare o per giocare a tennis non dovrebbero pagare l'imposta sulle cessioni e le prestazioni rese dai

suddetti enti nei confronti dei terzi verso il pagamento dei corrispettivi specifici.

Rispetto all'articolo 111 del Testo unico, si sono sovrapposte da un lato la legge sul volontariato e dall'altro quella sulle associazioni sportive dilettantistiche, che hanno adottato dei criteri diversi. Di conseguenza, potremmo arrivare ad una loro unificazione. Mentre la legge sul volontariato ha utilizzato il criterio degli albi e quindi del controllo, la legge sulle associazioni sportive dilettantistiche ha utilizzato quello del tetto, cioè della quantità. Possiamo utilizzare entrambi i criteri nella definizione della normativa generale. È evidente che se il fatturato aumenta, si presume che l'attività svolta si sia allargata, per cui è evidente che essa assume un carattere commerciale.

Signor Presidente, termino qui la mia relazione relativa alla descrizione del sistema e delle nuove idee.

Per quanto riguarda le proposte, in buona sostanza, a me sembra che la vigente normativa possa essere valutata positivamente fin dove classifica gli enti non commerciali come quelli non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Come ho già detto all'inizio del mio intervento, lascerei invariata la nozione di «soggetto» e i criteri per la determinazione della commercialità, salvo adottare, ove volessimo semplificare la materia, un criterio quantitativo.

Ciò che non va bene è l'ampia ed imprecisata deroga alla nozione di commercialità contenuta nel terzo comma dell'articolo 111 del T.U.I.R. e nell'articolo 4, quarto comma, seconda parte, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Alcune norme da me poc'anzi citate dovrebbero essere riviste come segue:

- 1) limitando l'agevolazione della «non commercialità» ai soli enti, tra cui le fondazioni, iscritti in appositi elenchi, registri o albi;
- 2) qualificando la figura di socio, associato o partecipante destinatario delle operazioni non commerciali mediante l'attribuzione di tali qualifiche solo a coloro che partecipano attivamente e stabilmente alla vita dell'ente;
- 3) eliminando l'ipotesi di «non commercialità» per le cessioni e prestazioni rese dai suddetti enti nei confronti di terzi, verso pagamento di corrispettivi specifici.

Le prospettate modifiche di cui ai punti 2) e 3) potrebbero peraltro adottarsi anche a prescindere dall'istituzione di appositi elenchi e quindi, eventualmente, nelle more della loro adozione.

In alternativa, si potrebbero individuare una serie di attività da considerare commerciali per presunzione assoluta.

Per quanto riguarda l'IVA, si può andare di pari passo con l'imposta sui redditi, perché in sostanza la normativa è modellata in base agli stessi criteri.

A conclusione del mio intervento, debbo riconoscere di essere un conservatore in qualche misura, non per ideologia ma per convenienza. A mio avviso, le continue rivoluzioni e le permanenti riforme in materia fiscale sono una grave iattura. Di conseguenza, ho cercato di individuare delle soluzioni e delle proposte minimali, perché, signor Presidente, quelle massimali sono più dannose che utili, tanto più in una materia, come quella degli enti non commerciali, che si è stabilizzata nel tempo.

e di cui la dottrina si è occupata molto, e dove quindi vi è una certa concordanza sulle linee di base. È necessario combattere gli abusi, le elusioni e le storture che - lo ripeto - sono stati in gran parte determinati dalle richieste provenienti dalle varie categorie, alle quali il legislatore ha acceduto. Quest'ultimo farebbe bene a riordinare il sistema, resistendo maggiormente alle richieste che provengono da vari settori.

**PRESIDENTE.** Professor Fantozzi, La ringrazio per la Sua relazione introduttiva che, a mio avviso, completa e integra le altre due che avevamo già ascoltato su questa materia.

Vorrei ora chiederle alcuni chiarimenti e un suo parere su alcuni particolari punti da Lei passati in rassegna.

A me sembra che gli enti non commerciali abbiano un'attività istituzionale e un'attività marginale che assumono un carattere di commercialità. Generalmente, l'attività istituzionale viene «coperta» dalle quote dei soci e, se si tratta di associazioni, da contributi pubblici, oltre che privati, o derivanti da sponsorizzazioni. È chiaro che, se destinati alle attività istituzionali, sia le quote che versano i soci sia gli stessi contributi pubblici hanno una certa rilevanza, purchè non rappresentino forme di elusioni - anche lei lo ha ricordato poc'anzi - che poi si trasformano in prestazioni rese ai soci. In quest'ultimo caso, si metterebbe in discussione il contributo pubblico elargito ad una associazione che poi lo riversa sotto forma di prestazione ai soci.

Ma in questo caso siamo sicuramente fuori dall'applicazione dei tributi normali, sia per quello che riguarda l'IRPEG, che per quello che riguarda l'IVA. Il problema poi nasce sui contributi privati; io non ho idee chiare in proposito e vorrei sentire da lei quale è la disciplina.

Vorrei poi sapere quale è il carattere delle sponsorizzazioni, che mi sembra comincino ad assumere i tratti di un'attività commerciale; infatti, per esse dovrebbe essere fatta una nota, una specie di fattura, e quindi esse dovrebbero rientrare nella disciplina delle attività commerciali.

**FANTOZZI.** Vede, signor Presidente, qui il discorso, già da come Lei mi ha posto la domanda, coinvolge una questione di fondo. Lei ha parlato di contributi individuali, contributi pubblici, quote individuali, sponsorizzazioni, cioè Lei ha individuato le modalità di afflusso del denaro. Secondo me il problema va invece posto facendo riferimento all'attività esplicata dal soggetto. Infatti, se il soggetto svolge un'attività commerciale, si tratta di una S.p.A. e si pone il problema del regime cui dev'essere assoggettata nel caso le vengano conferiti fondi da un socio o da un ente pubblico, o se riceve una sponsorizzazione. Ma il problema è piuttosto di definire se il soggetto è un ente commerciale, e se i contributi attengono all'attività commerciale. Aspetto tipico dell'ente non commerciale non è svolgere esclusivamente attività non commerciali: si pensi ad un ordine di suore che svolgono anche un'attività commerciale (la scuola, l'ospedale, la clinica, il campo sportivo e tante altre cose). Quindi l'ente è non commerciale ed il suo fine istituzionale è l'educazione, la cura delle anime; poi a latere ha una piccola S.p.A. Se questi contributi, se queste quote, se queste sponsorizzazioni attengono



all'attività commerciale, si tratta puramente e semplicemente di una S.p.A.

**PRESIDENTE.** Io però le avevo posto un'altra questione, vale a dire quella dell'ente che svolge un'attività istituzionale di tipo, ad esempio, culturale. I contributi destinati a tale attività che essa riceve, non sono tassabili; diverso è invece il caso di sponsorizzazione.

**FANTOZZI.** Però Lei capisce che la sponsorizzazione dell'attività istituzionale è difficile.

**PRESIDENTE.** Ma a volte gli enti la fanno così: la iscrivono nel proprio bilancio in conto consuntivo.

**FANTOZZI.** Direi che anche in questo caso non è tassabile.

**PRESIDENTE.** La mia domanda però sottintendeva il fatto che se l'associazione, accanto alla propria attività istituzionale, svolge, sia pure episodicamente, un'attività commerciale, se il contributo viene utilizzato poi anche per l'attività commerciale, ci sono delle implicazioni. È opportuno o no fare queste distinzioni?

**FANTOZZI.** Forse no, signor Presidente, perchè, quando si svolge attività commerciale *a latere*, per poter beneficiare nel modo migliore della deduzione dei costi si deve tenere una contabilità separata; se la si tiene unitaria c'è il *pro rata* di deduzione. Quindi, quello di tenere la contabilità separata è un onere per l'ente. Se l'ente tiene la contabilità separata, allora i contributi si rilevano facilmente. Qui, signor Presidente, non credo che si possa migliorare molto la legislazione. Lei sa meglio di me che tutte le volte che ci sono due attività il rischio dei travasi esiste, tant'è che in materia IVA Lei sa che c'è anche l'obbligo di fatturazione da un'attività all'altra proprio per evitare che ci sia evasione d'imposta. Francamente credo che si possano immaginare delle regole di miglior tenuta della contabilità separata, ma onestamente non credo che si possa migliorare molto la normativa vigente.

**PRESIDENTE.** Seconda questione. Ho apprezzato molto le sue proposte sui rischi di attività elusiva di imposta nel campo delle attività commerciali svolte, a favore dei soci, dagli enti non commerciali. Mi preoccupano invece quelle attività, svolte, ad esempio, dalle associazioni di categoria, che sono attività sindacali, erogate per lo più come servizi nei confronti degli associati, e finanziate con le quote. Con la istituzione dei Centri di assistenza fiscale, proprio con lo scopo di troncare questo tipo di attività sanando il passato, fu introdotta una norma di salvaguardia, fino all'entrata in vigore dei CAAF, riguardanti le modalità con le quali si era operato precedentemente. Si riteneva infatti che si fossero raggiunte delle dimensioni tali per cui questa attività andava riconosciuta chiaramente come un'attività economica. La norma esclude però le attività politiche e quelle sindacali. Lei non ritiene che in questo campo sarebbe più opportuna una qualche

specificazione, allo scopo di evitare anche per il futuro che abbiano a verificarsi situazioni simili?

FANTOZZI. Ciò è possibile. Prima ho suggerito l'opportunità di utilizzare entrambi i criteri. In sostanza, si potrebbe procedere alla individuazione, mediante appositi albi, degli enti meritevoli di usufruire dell'agevolazione della «non commercialità» (si potrebbero individuare ed assoggettare ad un controllo). Poi, come ho già detto, questo criterio si potrebbe combinare con un criterio quantitativo (per esempio quello utilizzato per le associazioni sportive dilettantistiche), cioè si potrebbe stabilire un tetto (che può riferirsi al personale alle proprie dipendenze o al fatturato), al di sopra del quale determinate attività possono essere ritenute rientranti tra quelle a carattere commerciale.

Anche in questa sede devo esprimere le mie perplessità in relazione ai CAAF. Per quanto riguarda la struttura dell'IVA, è chiaro che se determinate attività sono oggettivamente commerciali, cioè sono svolte sul mercato anche da altri soggetti, non debbono essere escluse dall'ambito di applicazione del tributo stesso. Se l'attività è, per natura e per le modalità con cui viene svolta, oggettivamente commerciale e sostanzialmente equivalente a quella che è normalmente rintracciabile sul mercato dietro pagamento di un corrispettivo, a mio avviso non vi sono più dubbi. Evidentemente in questo caso tutto è rimesso alla discrezionalità del legislatore, che deve decidere quello che vuole fare. Comunque, se quest'ultimo volesse adottare un criterio non troppo o non del tutto liberatorio, e nemmeno eccessivamente complicato, potrebbe adottare un criterio di presunzione che si basi sulla quantità: qualora l'entità del *business* ecceda un certo ammontare, si presume che l'attività sia svolta con criteri commerciali.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe adottare il criterio dell'equivalenza, come Lei prima, professor Fantozzi, ha suggerito. Molti circoli ricreativi organizzano viaggi per conto dei soci; si tratta di un tipo di attività sostanzialmente equivalente ...

VISCO. In questo caso siamo in presenza di una attività commerciale vera e propria.

PRESIDENTE. Questo potrebbe essere il criterio da adottare.

FANTOZZI. Senza considerare poi, signor Presidente, che molte delle preoccupazioni espresse potranno venir meno in quanto si tratta più che altro (se mi è consentito dirlo) di prese di posizione di bandiera. Se l'agenzia turistica del partito o del sindacato non ha utili (perchè in realtà è a costi e ricavi pari) il problema si risolve da solo. Allora, a mio avviso, è veramente dannoso portare avanti un discorso di principio, che rischia di intaccare il sistema, quando molte di queste situazioni si possono risolvere da sole per mancanza di base imponibile.

VISCO. Questo problema è reale per lo spaccio o per il bar dell'azienda; i CAAF sono società per azioni o gli altri enti sono associazioni di assistenza; comunque, un esempio è rappresentato dalla

feste organizzate dai partiti. È in questo caso che sorgono problemi insormontabili, che inducono poi il Parlamento a prevedere delle eccezioni.

FANTOZZI. Senatore Visco, in effetti nel caso dello spaccio aziendale si registra molto probabilmente un fatturato, un utile (ricorderete che per il dopolavoro, le mense e gli spacci della Guardia di finanza vennero emanate delle circolari *ad hoc*). Comunque, queste situazioni possono essere agevolate in termini quantitativi: si può ad esempio stabilire un tetto al di sotto del quale determinate attività non possono essere considerate rientranti tra quelle a carattere commerciale. Una attività il cui ricavato rientra in una determinata fascia può essere esonerata, ma non - a mio avviso - quella svolta da uno spaccio. Si pensi ai bar interni degli istituti religiosi oppure delle case di cura religiose. La mia sensazione è che nel nostro Paese tutte queste figure intermedie abbiano comportato una perdita di gettito notevole. Certamente l'attività svolta da un istituto religioso (come l'assistenza agli ammalati e la cura degli scolari) può essere considerata meritoria, ma non lo è sicuramente quella che consiste nel vendere il caffè.

VISCO. Signor Presidente, penso che sia necessario acquisite dal Ministero delle finanze i dati precisi e complessivi relativi all'entità di questo fenomeno, che ritengo - come il professor Fantozzi - rilevante.

PRESIDENTE. Ringrazio, a nome della Commissione, il professor Fantozzi e dichiaro conclusa l'audizione.

*I lavori terminano alle ore 10,30.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOLESSA MARISA NUDDA**

